



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Oggetto: parificazione e approvazione del conto giudiziale reso dal consegnatario dei beni mobili del Consiglio giacenti in magazzino e non assegnati, relativo alla gestione del 2019.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 38, commi 6 e 7, del regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento approvato con delibera consiliare del 6 marzo 2018, n. 4, il quale prevede che con delibera dell'ufficio di presidenza è individuato un consegnatario con debito di custodia responsabile dei beni mobili giacenti in magazzino non assegnati, e che il consegnatario ha l'obbligo di custodire i beni e di assicurarne la loro conservazione, ed è tenuto a presentare annualmente alla Corte dei conti il conto giudiziale con le modalità e nei termini previsti dal codice di giustizia contabile;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 giugno 2018, n. 45, con la quale i dipendenti Luca Rubertelli e Fabio Cologna vengono nominati consegnatari con debito di custodia dei beni mobili del Consiglio provinciale giacenti in magazzino e non assegnati, ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità, rispettivamente per le seguenti voci inventariali:

- Luca Rubertelli: arredi e oggetti di interesse storico-artistico o di valore, mobili e arredi, mezzi di trasporto, impianti e macchinari; attrezzature, macchine per ufficio;
- Fabio Cologna: hardware e apparecchiature informatiche;

preso atto che i dipendenti sopra nominati assumono la funzione di agenti contabili e che hanno pertanto l'obbligo di custodire i beni e di assicurarne la loro conservazione, e che sono tenuti a rendere il conto della gestione e a presentare annualmente alla corte dei conti il conto giudiziale, ciascuno per le voci inventariali di competenza, con le modalità e nei termini previsti dal codice di giustizia contabile;

visto l'art. 139, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il quale prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto debbono presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;

visto ancora l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016 che prevede la parificazione e l'approvazione del conto giudiziale previa relazione degli organi di controllo interno;

viste le note prot. n. 2239 di data 26 febbraio 2020 e prot. n. 2434 di data 29 febbraio 2020 con le quali sono stati trasmessi all'amministrazione del Consiglio, da parte dei dipendenti Luca Rubertelli e Fabio Cologna, i conti giudiziali per l'anno 2019 relativi ai beni giacenti in magazzino e non assegnati;

visto il verbale di data 22 giugno 2020 del collegio dei revisori dei conti del Consiglio provinciale di Trento con il quale si prende atto del conto giudiziale reso dai consegnatari per l'anno 2019;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la documentazione relativa alla gestione dei beni mobili del Consiglio provinciale giacenti in magazzino e non assegnati per l'anno 2019;

### **d e t e r m i n a**

1. di parificare e di approvare il conto giudiziale per l'anno 2019 reso dagli agenti contabili responsabili dei beni mobili del Consiglio provinciale di Trento giacenti in magazzino e non assegnati, che corrispondono alle scritture contabili dell'Ente;
2. di trasmettere il presente provvedimento e i conti giudiziali resi dagli agenti contabili consegnatari dei beni mobili del Consiglio giacenti in magazzino e non assegnati, relativi alla gestione 2019, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti.

dott. Elisabetta Loss

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)